Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

DECRETO N. 4 IN DATA 23/03/2021

OGGETTO: ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART 21-QUINQUIES LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I. DELLA PROCEDURA APERTA PER LA "PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO, INGEGNERIZZAZIONE, FORNITURA IN OPERA, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO E MESSA A DIMORA DEI PADIGLIONI TEMPORANEI DESTINATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTI COVID-19" (CODICE CIG 86010692AD).

Il giorno 23 marzo 2021, il sottoscritto Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 1° marzo 2021 Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ai sensi dell'art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,

PREMESSO CHE

- il Commissario straordinario pro tempore per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contratto dell'emergenza epidemiologica COVID 19 (di seguito "*Commissario Straordinario*"), ai sensi dell'art. 122 commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha indetto in data 20 gennaio 2021 sul portale https://ingate.invitalia.it/ una gara telematica a procedura aperta, di massima urgenza, per l'affidamento della progettazione di dettaglio, l'ingegnerizzazione, la fornitura in opera, la manutenzione, smontaggio e messa a dimora dei padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini anti Covid-19, in attuazione della norma di cui all'art. 1, comma 465, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e del Piano strategico nazionale dei vaccini di cui al comma 457 del citato art. di norma;
- il CIG della summenzionata procedura è il n. 86010692AD;
- la procedura aperta è stata effettuata dal Commissario Straordinario pro tempore in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ad eccezione, se del caso, delle norme di cui al medesimo decreto legislativo specificamente richiamate nel Bando di gara;
- il Commissario Straordinario pro tempore ha nominato l'Ing. Enrico Fusco di Invitalia quale Responsabile Unico del Procedimento con apposito Decreto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per assolvere a tutti i compiti e funzioni previsti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, e dal c. 4 del citato art. 31;
- della citata procedura è stata data pubblicità sulla G.U.R.I, sulla G.U.U.E., su sito istituzionale del Commissario Straordinario in data 20 gennaio 2021;
- alla scadenza della presentazione delle offerte (03 febbraio 2021) sono pervenute sulla citata piattaforma telematica n. 4 (quattro) offerte da altrettanti Raggruppamenti Temporanei di Impresa;
- il numero di padiglioni temporanei da realizzare è stato stimato pari a non meno di 21 (ventuno) da erigersi nelle città capoluogo di Regione e Provincia Autonoma, ed in ogni caso non superiore a 1.200 padiglioni temporanei da erigersi successivamente sul territorio nazionale;
- si è manifestata la necessità di rivedere la richiesta di strutture modulari evidenziata all'art. 4 del Disciplinare di gara;

CONSIDERATO CHE

- non è intervenuto alcun provvedimento di aggiudicazione e che, pertanto, rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre l'annullamento del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (CdS – sez VI, 6 maggio 2013, n. 2418);
- la presentazione delle offerte, come esplicitato all'art. 4 pagina 5 del Disciplinare di gara allegato al Bando, non è un elemento vincolante per la stipulazione di alcun contratto, né per l'affidamento della realizzazione di un numero minimo di padiglioni temporanei;
- la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici, tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (Cons. St. Sez V, 7 giugno 2013 n. 3125);
- l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cds – Sez. VI – Sent. 6 maggio 2013, n. 2418) ha ribadito che: "*L'Amministrazione è notoriamente titolare del potere riconosciuto dall'art. 21 quinquies L. 7 agosto 1990 n. 241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo... E' quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso*";
- si ritiene necessario procedere all'annullamento della procedura di gara poiché, in ottemperanza agli obiettivi stabiliti nel nuovo Piano Vaccinale Anticovid del 13 marzo 2021, le strutture modulari previste nel Bando in oggetto non rispondono più in termini di aderenza ai requisiti necessari per garantire una risposta pronta agli scostamenti del rapporto esigenze di vaccinazione/somministrazioni, oltre che rappresentare una onerosità elevata se rapportata ad altre modalità ora in atto col nuovo Piano Vaccinale per raggiungere gli obiettivi dello stesso;
- sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento del disciplinare di gara e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della Pubblica Amministrazione è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;
- il summenzionato annullamento, intervenendo prima dell'aggiudicazione provvisoria, non comporta alcun indennizzo. In questo senso si richiama la Sentenza TAR – Lazio Roma, Sez. III bis, Sentenza 24 marzo 2009, n. 3063, la quale specifica che: "*la scelta della revoca risulta maggiormente libera in assenza di una posizione giuridica consolidata delle controparti quale quella determinata, ad esempio, da un provvedimento di aggiudicazione*". Ed in tal senso anche la Sentenza TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 aprile 2008, n. 456, precisa che: "*l'art. 21 quinquies, comma 1, della Legge n. 241 del 190 sancisce l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di gara*";
- in ordine all'annullamento, non si ritiene necessario effettuare comunicazioni ai concorrenti dell'avvio del procedimento, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e non avendo qui ancora individuato un aggiudicatario provvisorio (Consiglio di Stato Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743);

VISTI

- il R.D. 18.11.1923 n° 2440 sull'Amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato ed il R.D. n° 827 del 23.05.1924 che approva il relativo regolamento;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;
- la procedura aperta a cui è attribuito il CIG n. 86010692AD;

DETERMINA

- per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di procedere all'annullamento della gara a procedura aperta in epigrafe (CIG n. 86010692AD), ai sensi dell'art. 21-quinquies, Legge 7 agosto 1990, n. 241, e conseguentemente del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere, e di interrompere le fasi della procedura di gara;
- di disporre la comunicazione dell'avvenuto annullamento ai concorrenti, mediante posta elettronica certificata, la restituzione delle offerte, e la pubblicazione della presente determina sul sito del Commissario Straordinario, della G.U.R.I., della G.U.U.E..

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID-19
Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO